

## **Trust: poche sos**

### **Nessun obbligo di istituire un registro centrale**

Sono soltanto 8 le segnalazioni antiriciclaggio ricevute nel 2020 dall'uif di banca d'Italia dai prestatori di servizi relativi a società e trust.

Il dato è emerso ieri in occasione del seminario “unità di informazione finanziaria per l'Italia, indicazioni in materia di antiriciclaggio”, organizzato dall'associazione il trust in Italia.

L'informazione relativa alle sos va certamente interpretata alla luce del fatto che spesso i trustees sono società fiduciarie, società a queste collegate o liberi professionisti ovvero soggetti che rientrano in altre statistiche per le eventuali segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio connesse allo svolgimento dell'incarico di trustee.

Ma il dato delle sole 8 segnalazioni di operazioni sospette, ovvero appena lo 0,007 per cento del totale (nel 2020 sono state 113.187), appare davvero lontano dagli standard degli altri operatori se letto alla luce del fatto che sarebbero non meno di millecinquecento le società iscritte al registro imprese come attive nei servizi a società e trust.

Basti considerare che le poco più di duecento società fiduciarie attualmente operative nel nostro paese hanno, nel corso dell'anno 2020, inviato all'uif più di trecento segnalazioni di operazioni sospette.

Il dato emerso nel corso del seminario pone quindi ancora una volta in grande evidenza la necessità di regolamentare il settore delle piccole trust companies, create magari solo per gestire uno o due trust familiari, ovvero di quelle entità che non sono fiduciarie o comunque non ricadono nel perimetro dei cosiddetti trustee professionali.

Centrale è poi stato il tema del registro dei trust del quale molto si sta molto discutendo in queste settimane dopo che, con nota del 19 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha sollevato numerose osservazioni sullo schema di decreto con il quale il ministero dell'economia e delle finanze intendeva dare attuazione alla direttiva antiriciclaggio che prevede che i paesi debbano garantire che le autorità di vigilanza possano ottenere o avere accesso tempestivamente ad informazioni accurate ed aggiornate sui trust, ivi incluse informazioni sul settlor, sul trustee e sui beneficiari.

Nel corso del seminario è stato ricordato dai rappresentanti dell'uif che la direttiva europea non contempla, in realtà, l'obbligo per gli stati di istituire un registro centrale dei trust; l'articolo 25 della citata normativa prevede che gli stati prendano in considerazione l'adozione di misure atte a facilitare l'accesso a informazioni sui titolari effettivi e sul controllo di negozi giuridici di natura fiduciaria (esempio ne sono il contratto di fiducia, la treuhand tedesca o il fideicomiso spagnolo) da parte di istituzioni finanziarie e attività e professioni non finanziarie nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica.

Restano invece chiari a giudizio dell'uif gli obblighi che la normativa europea assegna al trustee.

Il trustee deve, infatti, conoscere e conservare l'informazione aggiornata sulla titolarità effettiva del trust (settlor, trustee, protector, beneficiari o categoria di beneficiari); il trustee deve dichiarare il proprio status nei rapporti con i soggetti obbligati (intermediari finanziari e professionisti); il trustee deve fornire le informazioni essenziali relative al trust su richiesta delle autorità competenti; il trustee deve fornire le informazioni sulla titolarità effettiva nei rapporti con i soggetti obbligati (intermediari finanziari e professionisti).